

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE GRAZIE MONTAGNA

Articolo 1) Costituzione

1. E' costituita l'Associazione Grazie Montagna - Organizzazione di Volontariato - in breve denominabile anche "Associazione Grazie Montagna ODV", di seguito l'Associazione.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

Articolo 2) Sede

1. L'Associazione ha sede in Brescia.

Articolo 3) Oggetto e scopo

1. L'Associazione è libera e indipendente e persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

In particolare, l'Associazione intende porre in essere:

- a) Beneficenza verso persone svantaggiate sia in Italia che all'estero;
- b) Assistenza sociale;
- c) Solidarietà socioeconomica tra famiglie.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

L'associazione potrà attuare attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 117/2017.

In particolare, potrà svolgere l'attività di esercizio dell'agricoltura ed ogni attività connessa, il tutto come definito dall'art. 2135 del Codice Civile.

Articolo 4) Patrimonio e entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
3. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote di adesione annuali;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rendite patrimoniali;

- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
 - Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di esercizio dell'agricoltura ed ogni attività connessa, il tutto definito dall'art.2135 C.C.
 - Rimborsi spese derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
 - Entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
 - Entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D. Lgs. 117/2017, nei limiti *ex lege* previsti;
 - Entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
 - Entrate per liberalità pervenute da sostenitori benemeriti
 - Ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi una tantum all'atto dell'adesione all'Associazione, nonché la quota annuale d'iscrizione, da parte di chi intende aderire alla Associazione.
 5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
 6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
 7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
 8. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

Articolo 5) Fondatori e Soci dell'Associazione

1.Sono aderenti all'Associazione:

- I fondatori dell'Associazione;
- I soci dell'Associazione

2.L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso in ogni caso;

3.Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa;

4.Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

5.La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

6. La qualifica di associato si acquisisce mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione e con il versamento della quota associativa.

I minori di anni diciotto possono essere associati previo consenso di chi ne detiene la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo potrà nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione del socio con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

7. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

All'associato è riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

All'associato è inoltre riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

8. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

9. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone degli aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6) Organi della Associazione

1. Gli Organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) la Commissione consultiva, di promozione e di sostegno alle iniziative, qualora istituita
- e) l'Organo di controllo, qualora istituito

2. L'elezione degli organi della Assemblea non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7) Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio Consuntivo e del bilancio Preventivo. Essa inoltre:

- ✓ nomina e revoca i componenti degli organi sociali
 - ✓ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - ✓ approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale
 - ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e gli obiettivi ritenuti prioritari in tema di interventi;
 - ✓ delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - ✓ sollecita ed approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
 - ✓ delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto
 - ✓ delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
 - ✓ si pronuncia su eventuali ricorsi avverso il provvedimento di dichiarazione di decadenza dei soci, formulato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.5 comma 9.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere stesse siano adottate a maggioranza dei voti.
4. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto o ogni altro mezzo idoneo a tal fine inviato a ciascun associato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. È ammessa la convocazione d'urgenza mediante avviso almeno due giorni prima dell'adunanza stessa. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza o rappresentanza di almeno 1/3 degli associati o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto saranno tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati in prima convocazione e del 50% più uno in seconda convocazione. L'espressione di astensione non si computa quale voto.
5. Nel caso di nomine o di conferimenti di incarichi la votazione avviene mediante scrutinio segreto con l'assistenza di due scrutatori. Le schede bianche e le nulle non si computano ai fini del calcolo della maggioranza.
- È data facoltà al Presidente di far ricorso, comunque, allo scrutinio segreto, nel caso in cui lo ritenga opportuno in relazione a questioni concernenti persone.
6. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative alla data di convocazione dell'Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un componente del Consiglio Direttivo, appositamente delegato dal Presidente.
8. Gli avvisi di convocazione delle sedute assembleari e i relativi verbali delle delibere, vengono affissi all'albo dell'Associazione per dieci giorni consecutivi; ferma restando la facoltà di far ricorso ad ulteriori forme di pubblicità nel rispetto, comunque, della normativa in materia di privacy.

Articolo 8) Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
2. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo la composizione del Consiglio Direttivo si riduca a due membri il Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

4. Qualora nel corso del proprio mandato uno o più consiglieri cessino dall'incarico senza ridurre sino a due il numero dei membri dell'organo di amministrazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano simili caratteristiche, il Consiglio Direttivo resterà in carica privo del soggetto cessato purché il numero dei suoi componenti sia superiore a due.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

Le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;

Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;

Le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;

La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, del bilancio di esercizio secondo quanto disciplinato dall'art. 13 D. Lgs n 117/2017;

La fissazione delle quote sociali;

La facoltà di nominare, tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

La facoltà di nominare la Commissione Consultiva di Promozione e di Sostegno alle Iniziative;

La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

La delibera di rigetto della domanda presentata dagli aspiranti associati;

La delibera di espulsione dell'associato che abbia cagionato danni materiali o di immagine all'associazione;

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali

Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, senza formalità.

8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed è atto a deliberare qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, oppure in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un altro membro del Consiglio Direttivo, appositamente delegato dal Presidente.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. L'espressione di astensione non si computa come voto.

Nel caso di nomine o di conferimenti di incarichi la votazione avviene mediante scrutinio segreto con l'assistenza di due scrutatori. Le schede bianche e le nulle non si computano ai fini del calcolo della maggioranza. È data facoltà al Presidente di far ricorso, comunque, allo scrutinio segreto, nel caso in cui lo ritenga opportuno in relazione a questioni concernenti persone.

12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro 5.000,00, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 9) Il Presidente

- 1.** Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.
- 2.** Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, con i limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 3.** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 4.** Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
- 5.** Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni e proposte della Commissione Consultiva, di Promozione e Sostegno alle Iniziative.

Articolo 10) Il Vicepresidente

- 1.** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11) La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative

- 1.** La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative è composta da un minimo di tre membri ad un massimo di otto, aderenti all'Associazione, tra i quali almeno un Consigliere, con la possibile partecipazione di persone esterne all'Associazione.
- 2.** La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative esplica le attribuzioni e i compiti affidatele dal Consiglio Direttivo e di propria iniziativa propone idee, progetti ed azioni al Consiglio Direttivo.
- 3.** La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative nomina un segretario che provvede alla stesura dei verbali delle riunioni che saranno affidati al Consiglio Direttivo e tenuti in copia dalla Commissione stessa.
- 4.** Per le convocazioni delle adunanze della Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative, si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
- 5.** I componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 12) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 13) L'Organo di Controllo

- 1.** L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

Articolo 14) Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbale delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e anche dei libri degli aderenti all'Associazione. Inoltre, ordina i verbali della Commissione Consultiva, di Promozione e Sostegno alle Iniziative.

Articolo 15) Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

2. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 16) Avanzi di gestione

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 17) Scioglimento

1. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito fra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo la determinazione dell'Assemblea, o, in mancanza, secondo legge.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Associazione Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 18) Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio notarile di Brescia.

L'Arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

Articolo 19) Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti, contenute nel libro 1 del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Articolo 20) Norma transitoria

Le disposizioni del presente statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Il Presidente

Beonteri Alessandro

Il Segretario

Corrie Ziebo

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

____ ORIGINALE - Atto Registrato

il 07/08/2023 al N. 3147 serie 3

Per IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)

Valentina Casio
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

